



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

20.10.2018

INFORMATIVA FISCALE DEL 20 OTTOBRE 2018

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- FATTURA ELETTRONICA: comunicazione dello STUDIO pag. 2
- FATTURA ELETTRONICA: pubblicata la guida pratica sul sito web dell' Agenzia Entrate pag. 3
- FATTURA ELETTRONICA: le semplificazioni del decreto fiscale pag. 3
- DOPPIO REGIME NATURALE PER I PICCOLI CONTRIBUENTI pag. 3
- RISPARMIO ENERGETICO: la guida aggiornata alle agevolazioni fiscali pag. 3
- INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2018 pag. 4
- TRACCIABILITA' DELLE RETRIBUZIONI: definite altre modalità di Pagamento pag. 5
- DECRETO LEGGE: abrogato l'invio telematico del Lul pag. 5
- CONVERSIONE DECRETO DIGNITÀ – DELOCALIZZAZIONE pag. 6
- VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PER FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI pag. 7
- NUOVO VOUCHER: l'INPS detta le indicazioni operative pag. 7
- DECRETO DI ADEGUAMENTO DEL CODICE PRIVACY AL GDPR pag. 8
- PRELIEVI ACCONTO DERIVANTE DAL MODELLO 730/2018 pag. 9

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

FATTURA ELETTRONICA: comunicazione dello STUDIO

Ricordiamo che con effetto dal 1.1.2019 entra in funzione l'obbligo di emettere le fatture in modalità "elettronica", anziché cartacea così come è stato fino ad oggi.

A decorrere da tale data si dovrà infatti essere nelle condizioni di poter emettere una fattura elettronica elaborata con un apposito programma informatico che genererà un documento in formato .XLM

Ecco le situazioni in cui potresti trovarTi:

- 1) HAI GIA' UN PROGRAMMA PER LA GENERAZIONE DELLE FATTURE
In questo caso contatta direttamente la Tua casa software ed assicurarti per tempo che Ti forniscano l'apposito programma.
- 2) NON HAI UN PROGRAMMA PER LA GENERAZIONE DELLE FATTURE OPPURE E' OBSOLETO E LO VUOI CAMBIARE
Ti consigliamo una soluzione a basso costo che è FATTURE IN CLOUD che Ti permetterà di generare le fatture elettroniche e tenere al Tuo interno un piccolo controllo di gestione della finanza delle Tua attività.

FATTURE IN CLOUD fa parte della TEAM SYSTEM, nostra casa software, e pertanto siamo nelle condizioni di poterTi assistere in ogni fase del ciclo di elaborazione.
- 3) NON SEI NELLE CONDIZIONI DI POTER GENERARE LE FATTURE ELETTRONICHE
In questo caso lo studio è di supporto per generare le fatture attive da trasmettere ai Tuoi clienti e per ricevere le fatture passive.

Altra cosa fondamentale di cui dovrai dotarti è il CODICE IDENTIFICATIVO (7 cifre alfanumeriche) che dovrai comunicare a tutti i Tuoi fornitori; al tempo stesso dovrai chiedere a tutti i Tuoi clienti il loro codice identificativo.

Il CODICE IDENTIFICATIVO può essere richiesto da ogni azienda direttamente all'Agenzia delle Entrate, attività piuttosto complessa, oppure può essere utilizzato un codice identificativo di una casa software.

Il consiglio che Ti diamo è quello di utilizzare il codice identificativo M5UXCR1 della Team System che permetterà al nostro studio di scaricare la fatture attive e passive più facilmente eliminando il rischio di perdita della documentazione.

Con e.mail a parte inoltreremo la seguente documentazione utile al rispetto degli adempimenti:

- a) Comunicazione da inoltrare a tutti i Tuoi clienti per conoscere il loro codice identificativo
- b) Comunicazione da inoltrare a tutti i Tuoi fornitori per far conoscere il Tuo codice identificativo
- c) Delega allo studio per l'autorizzazione a scaricare il ciclo attivo e passivo delle fatture che Ti preghiamo di recapitarci al più presto.

Lo studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

FATTURA ELETTRONICA: pubblicata la guida pratica sul sito web dell’Agenzia Entrate

È *online* la nuova area tematica

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree%2btematiche/fatturazione%2belettronica>

del sito web dell'Agenzia delle entrate dedicata alla fatturazione elettronica tra privati.

In "*Fatture elettroniche e corrispettivi*" sono disponibili, infatti, una guida pratica, un collegamento a 2 video *tutorial* presenti sul canale Youtube dell'Agenzia e una pagina con i servizi gratuiti per predisporre, inviare, conservare e consultare le fatture elettroniche.

Infine, è disponibile un *link* per trovare velocemente la normativa, la prassi e il provvedimento con tutte le specifiche tecniche per l'emissione e la ricezione dei documenti fiscali.

FATTURA ELETTRONICA: le semplificazioni del decreto fiscale

Il recente decreto fiscale varato dal Consiglio dei Ministri ha previsto “piccole” semplificazioni per la e-fattura in partenza il 1° gennaio 2019.

La fattura potrà essere emessa **entro dieci giorni** dall’effettuazione dell’operazione, e non più al momento dell’effettuazione dell’operazione.

La novità si applicherà a partire dal 1° luglio 2019, e sarà (naturalmente) estesa anche alla fattura cartacea, laddove prevista.

DOPPIO REGIME NATURALE PER I PICCOLI CONTRIBUENTI

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 64/E/2018, ha sancito che, in capo ai piccoli contribuenti, sussistono due regimi naturali: quello **forfetario** e quello **semplificato**.

Il soggetto che, pertanto, scelga l’uno o l’altro, non ha alcun vincolo di permanenza triennale nel regime, potendo operare scelte differenti nelle annualità successive, in presenza dei prescritti requisiti.

Inoltre, l’eventuale opzione per l’utilizzo del metodo contabile dell’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 impegna il contribuente solo fin tanto che il medesimo applica il regime semplificato.

Nel documento viene anche affermato il principio di preminenza del comportamento concludente rispetto alla esplicitazione dell’opzione.

RISPARMIO ENERGETICO: la guida aggiornata alle agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata alle agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

In linea generale, tale detrazione spetta nella misura del **65 per cento** per gli interventi eseguiti fino al 31 dicembre 2018, così come stabilito dalla legge di Bilancio 2018.

L'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'IRPEF ovvero dall'IRES le spese sostenute per l'effettuazione di interventi che consentono di aumentare il livello di efficienza energetica degli esistenti edifici.

INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2018

Dopo che lo scorso anno il termine di invio delle dichiarazioni venne rinviato da appositi provvedimenti emessi in corso d'anno, dal 2018 il **31 ottobre è divenuto il termine ordinario per l'invio dei modelli dichiarativi** relativi al periodo d'imposta 2017 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Entro tale data lo studio provvederà, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2017 già predisposte negli scorsi mesi.

L'ampliamento dei termini produce effetti anche per i ravvedimenti, le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni.

Ulteriore documentazione relativa all'anno 2017 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2017 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 31 ottobre 2018 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2018, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti

Si ricorda, inoltre, che entro il prossimo 31 ottobre 2018 sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti.

Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa a un onere deducibile o detraibile pagato nel 2016, potrà presentare il modello Redditi 2017 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione, Redditi 2018 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.

Investimenti all'estero

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2017, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 31 ottobre.

TRACCIABILITA' DELLE RETRIBUZIONI: definite altre modalità di pagamento

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) interviene nuovamente, con la nota n.7369/18, sulla **tracciabilità dei pagamenti** ritenendo **conforme alla disposizione anche l'ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario**, ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni.

Ricordiamo che dal **1° luglio 2018** datori di lavoro o committenti devono corrispondere le retribuzioni solo con mezzi tracciabili.

Secondo l'INL il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del "vaglia postale", inoltre, può ritenersi valido, purché siano rispettate le condizioni e le modalità stabilite dalle norme secondo le quali gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell'operazione.

Per quanto riguarda l'indennità di trasferta, come già anticipato da Fondazione studi dei Consulenti del lavoro sia con l'approfondimento dell'8 giugno 2018, sia con le prime FAQ del 3 agosto 2018, in considerazione della natura "mista" della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), l'INL ritiene comunque necessario ricomprendere le relative somme nell'ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutiva.

Le verifiche ispettive sono, innanzitutto, volte ad escludere la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore, attraverso l'acquisizione di prove anche documentali attestanti l'utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla norma.

Nell'ipotesi in cui risulti dubbia l'effettiva corresponsione della retribuzione attraverso tali strumenti, gli organi di vigilanza possono procedere ad un controllo ulteriore che si differenzia nelle modalità in base al sistema di pagamento adottato. La nota INL indica diverse ipotesi.

DECRETO LEGGE: abrogato l'invio telematico del Lul

Con il comunicato stampa n. 23 del 15 ottobre 2018, il Consiglio dei Ministri ha annunciato le novità approvate con decreto legge.

Tra le novità di rilievo c'è l'accoglimento della richiesta del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito all'abrogazione dell'art. 15 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 151, che prevedeva l'invio telematico del Lul a partire dal 1° gennaio 2019.

CONVERSIONE DECRETO DIGNITÀ - DELOCALIZZAZIONE

La L. 96/2018, pubblicata sulla G.U. n. 186/2018, di conversione del D.L. 87/2018, ha, tra l'altro, apportato alcune modifiche agli articoli del decreto stesso, meglio conosciuto come Decreto Dignità.

Tali provvedimenti sono volti a contrastare il fenomeno delle imprese che, ricevuti gli aiuti di Stato, provvedano a delocalizzare l'attività produttiva.

La norma dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadano dal beneficio quando delocalizzano, entro i **5 anni successivi** alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, fuori dagli Stati non appartenenti all'Unione Europea o non aderenti allo spazio See oppure quando, avendo ricevuto aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali.

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie degli aiuti

La norma precisa che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'UE, a eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di accertamento della decadenza, l'Amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito. Oltre a ciò, l'azienda sarà tenuta a restituire il beneficio maggiorato del tasso ufficiale di riferimento alla data di erogazione, aumentato di 5 punti percentuali.

Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

L'articolo 6, D.L. 87/2018, si pone come obiettivo di rendere più costoso il licenziamento in imprese, italiane o estere operanti in Italia, che abbiano ricevuto aiuti di Stato connessi alla valutazione dell'impatto occupazionale. Viene ora previsto che una qualsiasi impresa che abbia beneficiato di misure di aiuto di Stato che prevedano la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50% i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio. Qualora la riduzione dei livelli occupazionali sia superiore al 10%, il beneficio sarà ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale. Nelle ipotesi infradescritte, l'azienda sarà tenuta a restituire il beneficio, per effetto della decadenza, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di 5 punti percentuali.

VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PER FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

Al via un nuovo sistema per la verifica preventiva di regolarità. I benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e CCNL.

L'INPS, al fine di consentire un sistema di maggiore garanzia per le aziende, che avendo titolo alle agevolazioni devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc nel momento della loro fruizione, è stato realizzato il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA) attraverso il quale è possibile anticipare l'attivazione della verifica ed acquisire l'esito del Durc a partire dal mese in cui l'agevolazione/beneficio viene fruito.

Dal 9 luglio 2018 il sistema DPA prevede che l'azienda dichiari, attraverso un modello telematico in applicazione **DiResCo**, la volontà di usufruire delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo. La dichiarazione deve avvenire entro il giorno precedente la scadenza del pagamento della denuncia stessa. L'esito della verifica di regolarità sarà registrato sul sistema DPA e fornirà all'utente esterno la conferma circa la legittimità della fruizione dei benefici.

Resta fermo che, in assenza della preventiva dichiarazione a cura dell'azienda interessata o del proprio intermediario, qualora a seguito della elaborazione di un flusso UniEmens sia evidenziata almeno una agevolazione, il sistema DPA attiverà l'interrogazione della procedura *Durc On Line* e l'esito della verifica di regolarità sarà gestito ai fini della conferma o del recupero di quanto indebitamente fruito a titolo di benefici/agevolazioni. Tale nuova modalità, secondo l'INPS, garantisce la visibilità e la trasparenza delle risultanze interne della verifica nei confronti delle aziende e dei loro intermediari che consente l'avvio di una risposta attiva ai fini della rimozione delle situazioni anomale.

NUOVO VOUCHER: l'INPS detta le indicazioni operative

L'Inps, con la circolare n. 103 del 17 ottobre 2018, recepisce le novità introdotte per le imprese operanti nel settore agricoltura e del turismo riguardo i buoni lavoro (voucher). Possono usufruirne:

- i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- i giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
- i disoccupati;
- i percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Prima della fruizione (almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione) bisognerà presentare una dichiarazione preventiva con esposti: i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l'oggetto della prestazione; la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni; il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

DECRETO DI ADEGUAMENTO DEL CODICE *PRIVACY* AL GDPR

Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire secondo le norme del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 (come da ultimo modificato), nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Posto quanto sopra, si forniscono, qui di seguito, le prime indicazioni di massima con riferimento alla *privacy* nelle aziende.

Occorre subito precisare che il decreto non prevede alcun periodo di non applicazione delle sanzioni amministrative, bensì un periodo in cui il Garante terrà conto della difficoltà di applicazione delle nuove norme. Questo potrebbe consentire di applicare solo i poteri correttivi che l'articolo 58, paragrafo 2, GDPR, assegna al Garante.

Lo stesso paragrafo consente, però, al Garante di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, Regolamento UE 2016/679, in aggiunta alle misure correttive, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso. Quindi, il Garante potrebbe applicare le sanzioni amministrative pecuniarie che, si rammenta, sono di 2 tipologie:

- fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;
- fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

I Titoli dal II al VII della parte I del vecchio Codice *privacy* sono stati abrogati, per cui:

- per i diritti degli interessati occorre fare riferimento agli articoli dal 12 al 23, Regolamento UE 2016/679 e agli articoli da 2-*undecies* a 2-*terdecies*, nuovo Codice *privacy*;
- per i principi occorre riferirsi agli articoli 5-11, GDPR, e agli articoli da 2-*ter* a 2-*decies*, nuovo Codice *privacy*.

Per quanto concerne le figure del trattamento (titolare, contitolare, responsabile esterno e rappresentante non stabilito nell'Unione) occorre rifarsi alle figure di cui al Regolamento UE, tenendo comunque presente che il titolare o il responsabile del trattamento:

- possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità;

- individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta;

per cui è ancora possibile nominare responsabili interni del trattamento e incaricati, anche se non previsti del GDPR.

Per l'informativa l'azienda dovrà riferirsi agli articoli 13 e 14, Regolamento, e anche per il consenso è il GDPR a dettare le disposizioni da applicare, così come per il trattamento delle categorie particolari di dati personali ex articolo 9, Regolamento UE 2016/679.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 111, Codice *privacy*, come da ultimo modificato, il Garante è tenuto a promuovere l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.

La ricezione dei *curricula*

Con riferimento ai *curricula* spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, il nuovo articolo 111-*bis*, Codice *privacy*, prevede che vada fornita l'informativa di cui all'articolo 13, Regolamento UE 2016/679, al momento del primo contatto utile e non è dovuto il consenso al trattamento dei dati personali ivi presenti.

Misure di sicurezza

In ultimo, si rileva che è stato abrogato anche l'allegato B al D.Lgs. 196/2003, che prevedeva le misure minime di sicurezza; questo perché il GDPR prevede l'applicazione di misure di sicurezza "adeguate" nel rispetto del principio della responsabilizzazione.

Spetta, quindi, al titolare del trattamento, o al responsabile esterno del trattamento, valutare quando una misura di sicurezza sia da considerarsi "adeguata" ai sensi del Regolamento.

PRELIEVI ACCONTO DERIVANTE DAL MODELLO 730/2018

Si comunica che in base alle risultanze della dichiarazione 730/2018 verrà prelevato dalle buste paga dei lavoratori dipendenti, con la retribuzione corrisposta nel mese di novembre, l'importo dell'unica o della **seconda rata di acconto per l'Irpef** e per la cedolare secca.

Se tale retribuzione fosse insufficiente, l'importo residuo sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%.

Se entro la fine dell'anno non sarà stato possibile trattenere l'intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, saranno comunicati gli importi ancora dovuti. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio, dovrà essere versata direttamente dal lavoratore nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.